

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1981 (V. Stampato n. 2199)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(SIGNORELLO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 febbraio 1981*

Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle attività stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980, n. 54, sono disposti anche per l'anno 1981, con una ulteriore integrazione di lire 30.000 milioni a favore

degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000 milioni a sostegno delle attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Ad esclusione delle norme relative ai criteri di ripartizione del fondo complessivamente destinato agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate, restano in vigore tutte le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54, intendendosi sostituita la data « 31 dicembre 1980 » alla data « 31 dicembre 1979 » indicata nell'articolo 2, secondo comma, della legge stessa.

Art. 2.

La ripartizione degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è stabilita come segue:

quanto a lire 90.000 milioni in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base della media ponderata delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione nel 1980 per effetto della legge 6 marzo 1980, n. 54, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della stessa legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista delle *tournées* all'estero;

quanto al residuo dello stanziamento, pari a lire 56.000 milioni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, tenendo presenti le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente ed istituzione.

Art. 3.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è ulteriormente aumentato, limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981, di complessive lire 3.000 milioni.

Le sovvenzioni di cui alla somma indicata al comma precedente saranno assegnate,

quanto a lire 1 miliardo, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1980 e per le quali sia stata presentata la preventiva domanda all'amministrazione e, quanto a lire 2 miliardi, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1981.

Art. 4.

All'accertamento dei disavanzi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate da ammettere a ripiano, relativamente agli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980, si procederà in via amministrativa a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro.

Le modalità ed i mezzi per la copertura dei disavanzi di cui al precedente comma saranno indicati nell'ambito della legge di riforma di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

All'onere di lire 152.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 149.500 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981; e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.